

STUDIO LEGALE

Avv. Tiziana Sponga

Via Sante Vincenzi n. 46 - 40138 Bologna

Tel – Fax 051/99100062 - Cell 328/2933044

Email: tiziana.spong@gmail.com - pec: tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it

**AVVISO AI SENSI DEL VERBALE DI UDIENZA DEL 17.07.2014 EMESSO
NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO AVANTI IL TAR LAZIO – ROMA - SEZ. TERZA
BIS - R.G. N. 10732/13**

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso:

TAR LAZIO – Roma - sez. terza bis - R.G. n. 10732/13 – prossima ud.
23.10.2014 ore 12.00;

2) Nome dei ricorrenti:

Colasuonno Andrea, Divella Sara, Furno Wanda, Martini Chiara

3) Indicazione dell'Amministrazione intimata:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL
PERSONALE DELLA SCUOLA, nonché gli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
per USR Lombardia;

4) Estremi dei provvedimenti impugnati:

Annullamento:

CON IL RICORSO INTRODUTTIVO R.G. 10732/2013:

- **Dei provvedimenti, di seguito elencati, con i quali sono state decretate le esclusioni dei ricorrenti dal concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, relativamente alla classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), per mancanza del titolo di studio utile per l'ammissione alla procedura concorsuale, in particolare:**

- **del Decreto del Direttore Generale n. 562 del 23.08.2013** emesso dal'USR per la Lombardia - Direzione Generale - con il quale è stata altresì pubblicata la graduatoria definitiva di merito scuola Primaria, nella parte in cui il Decreto stabilisce "*RITENUTO di dover procedere, all'esclusione dei candidati non in possesso del requisito del titolo di accesso, in applicazione alla nota del Dipartimento Istruzione Prot. n. 3123 del 14.11.2012*";

- **Dei provvedimenti, di seguito elencati, con i quali sono state pubblicate le Graduatorie di merito definitive, nonché le medesime Graduatorie di merito definitive per la Scuola Primaria (EEEE) per il reclutamento del personale docente** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, e gli atti precedenti, conseguenti e successivi, **nella parte in cui tali elenchi non contemplano i ricorrenti, in particolare:**
 - **Del Decreto del Direttore Generale n. 562 del 23.08.2013** emesso dall'USR per la Lombardia - Direzione Generale, per la classe di concorso Scuola Primaria, nonché la relativa graduatoria di merito definitiva;
- **Quale atto presupposto, della Nota del 14.11.2012 (Prot. n. 3123)** del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione emessa dal Capo Dipartimento, Dott.ssa Lucrezia Stellacci, nella parte in cui:
 - prevede che per la validità del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali quale titolo di accesso al concorso di scuola primaria di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, art. 2 comma 2, lettera a), tale diploma deve riportare la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico".
 - specifica, inoltre, che solo i diplomi che riportano l'indicazione "maturità magistrale" assicurano un idoneo percorso di studio e di preparazione all'insegnamento nelle scuole elementari, ora primarie;
 - sottolinea ulteriormente come i vari percorsi "linguistici" consentano allo studente di approfondire e sviluppare la conoscenza e la padronanza comunicativa di tre lingue straniere ma non assicurano quelle conoscenze e competenze indispensabili per insegnare nella scuola primaria e caratterizzanti il percorso magistrale quali: scienze dell'educazione, didattica, educazione musicale, elementi di sociologia;
- **Quale atto ulteriormente presupposto, del Bando di Concorso** emanato con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, avente ad oggetto l'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui:
 - **all'art. 2, comma 2**, lettere a) e b), stabilendo i requisiti d'accesso alla procedura concorsuale per cui è causa, possa esser interpretato nel senso di **escludere** dalla partecipazione al concorso i candidati che sono in possesso di un titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro

l'anno scolastico 1997-1998, sebbene tale titolo NON presenti la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico"

CON I MOTIVI AGGIUNTI DEL 17.01.2014

E PER L'ANNULLAMENTO

- **Dei provvedimenti, di seguito elencati, con i quali sono state rettificata e modificate, sostituendole le Graduatorie di merito definitive, (già pubblicate) nonché le medesime Graduatorie di merito definitive per la Scuola Primaria (EEEE) per il reclutamento del personale docente** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, e gli atti precedenti, conseguenti e successivi, **nella parte in cui tali elenchi non contemplano i ricorrenti, in particolare:**
 - **Del Decreto n. 842 del 20 novembre 2013**, emesso dall'USR per la Lombardia Direzione Generale, per la classe di concorso Scuola Primaria, nonché la medesima graduatoria e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 23.08.2013, anch'essi impugnati, della procedura concorsuale di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012

CON I MOTIVI AGGIUNTI DEL 30.05.2014

E PER L'ANNULLAMENTO

- **Dei provvedimenti, di seguito elencati, con i quali sono state rettificata e modificate, le Graduatorie di merito definitive, (già pubblicate) nonché le medesime Graduatorie di merito definitive per la Scuola Primaria (EEEE) per il reclutamento del personale docente** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, e gli atti precedenti, conseguenti e successivi, **nella parte in cui tali elenchi contemplano i ricorrenti "CON RISERVA", ossia con una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell'assunzione a tempo indeterminato, in particolare:**
 - **Del Decreto n. 517 del 3 aprile 2014**, emesso dall'USR per la Lombardia Direzione Generale, per la classe di concorso Scuola Primaria, nonché la medesima graduatoria e, comunque, di tutti gli atti precedenti, conseguenti e successivi, anch'essi impugnati, della procedura concorsuale di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012

5) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso RG 10732/13

- **VIOLAZIONE DELL'ART. 402, COMMA 1, Let. a) e b), DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297;**

- **VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 1, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 10 MARZO 1997;**
- **VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 31 MAGGIO 1974 N. 419;**
- **VIOLAZIONE DELL'ART.15 COMMA 7, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 23 LUGLIO 1998 N. 323;**
- **VIOLAZIONE dell'art. 2, comma 2, lettere a) e b), del Bando di Concorso emanato con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, siccome interpretato nel senso di NON **escludere** dalla partecipazione al concorso i candidati che sono in possesso di un titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, sebbene tale titolo NON presenti la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico".**
- **ECESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E SEGNOTAMENTE: ASSOLUTA ILLOGICITÀ ED IRRAZIONALITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, OMESSA PONDERAZIONE DI INTERESSI RILEVANTI, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA DELL'ATTO.**
- **VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990, IN PARTICOLARE: ART. 2 COMMA 1 E 2 e ART. 3 COMMA 1;**

I ricorrenti hanno contestato proprio la suddetta clausola del Bando siccome interpretata nel senso di escludere dalla partecipazione al concorso i candidati che sono in possesso di un titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, sebbene tale titolo NON presenti la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico".

- 6) Indicazione dei controinteressati:** Tutti i soggetti dal n. 1 all'ultimo numero di ogni graduatoria impugnata (ALLEGATO).
- 7) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (10732/13) nella seconda sottosezione "Ricerca Ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "TAR" ;**
- 8) La presente notificazione, relativa alle graduatorie sopra riportate, viene effettuata in esecuzione al verbale di udienza del 17.07.2014 emanato dalla Sez. III bis del Tar Lazio, nei confronti di tutti controinteressati riportati negli elenchi allegati, da considerarsi parte integrante del presente avviso.**

